

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2824}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Disposizioni in materia di calamità naturali

Presentato il 18 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento contiene disposizioni in materia di varie calamità naturali verificatesi in questi ultimi tempi

Si tratta di norme che sono state in gran parte inserite come emendamenti parlamentari nei provvedimenti urgenti (de-

creto-legge 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9) emanati per fronteggiare le esigenze del comune di Zafferana Etnea

Con l'articolo 1 si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad erogare contributi, a carico del fon-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do per la protezione civile, in favore della Regione Marche, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della amministrazione provinciale di Massa Carrara e del comune di Caluso per interventi relativi a varie calamità naturali

L'articolo 2 contiene disposizioni concernenti la ricostruzione delle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto del novembre 1980. In particolare

col comma 1 si proroga al 30 giugno 1985 il termine relativo alle requisizioni di immobili destinati al ricovero temporaneo dei terremotati,

col comma 2, invece, si differisce al 31 dicembre 1985 il termine relativo alla riattazione degli immobili, nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, poiché, specialmente nella città di Napoli, si riscontrano numerosissimi casi di soggetti che, pur avendo ricevuto il contributo di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, non hanno potuto, per svariate ragioni, completare la riparazione. Senza una proroga essi dovrebbero restituire il contributo percepito proprio mentre sono in corso lavori di riattazione,

col comma 3 si consente alle famiglie, tuttora ospitate provvisoriamente negli edifici dell'Istituto autonomo case popolari nell'area metropolitana di Napoli, di continuare a fruire degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma straordinario previsto dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981,

col comma 4 si proroga al 30 settembre 1985 il termine previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, per l'adozione nelle zone terremotate dei piani regolatori generali, per il loro adeguamento e per le variazioni ai piani esecutivi,

col comma 5 si consente, in via straordinaria, che le spese relative al personale tecnico, transitato nei ruoli dei comuni disastri e gravemente danneg-

giati, facciano carico per l'anno 1985 sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981,

il comma 6 è inteso a sanare una situazione sperequativa che si era venuta a creare per effetto del ritardo con il quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 19 del 1984,

il comma 7 riguarda l'assimilazione dei comuni di Castelvoturno e di Mondragone ai comuni gravemente danneggiati, ai soli fini di consentire ai cennati comuni la sistemazione in ruolo del personale precario assunto per fronteggiare l'eccezionale emergenza dovuta all'afflusso nei comuni stessi degli sfollati per effetto del terremoto e del bradisismo,

il comma 8 consente l'utilizzazione di una parte dei fondi destinati al finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984 per investimenti per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari e alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, da parte di cooperative nei comuni disastri dal terremoto del novembre 1980

L'articolo 3 contiene norme dirette allo sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, colpite dal terremoto del novembre 1980. In particolare

i primi due commi riguardano il vincolo della destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche, mediante convenzioni da stipularsi con il comune,

col comma 3 si applica, per quanto concerne il mantenimento dei livelli occupazionali, la disciplina prevista dalla legge finanziaria 1985 per le industrie ubicate nel Mezzogiorno agli interventi di cui all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981,

il comma 4 riapre i termini per la presentazione delle domande di contri-

buto da parte delle imprese commerciali, artigiane e turistiche danneggiate dal terremoto,

I commi 5 e 6 mirano a colmare una lacuna riscontrata nell'articolo 23 della legge n. 219 che concerne la possibilità di contrarre mutui per le imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche ecc. colpite dal terremoto. La norma, infatti, non stabilisce quale organo debba provvedere alla sua attuazione. Con i commi 5 e 6 si è, pertanto, disciplinata la materia, individuando nel Ministro per il coordinamento della protezione civile l'organo competente a dare attuazione alla norma,

con i commi 7 e 8 si consente al CIPE di derogare al limite di finanziamento previsto per iniziative industriali sostitutive nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania,

con i commi 9 e 10 si trasferiscono a carico delle disponibilità per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo, che la legge n. 219 pone a carico del fondo per la ricostruzione nelle zone terremotate.

Con l'articolo 4 si provvede ad alleviare il grave disagio delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea, mediante la concessione di agevolazioni fiscali e contributive. In particolare

il comma 1 mira a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra locatari e proprietari di immobili colpiti da ordinanze di sgombero per effetto del bradisismo dell'area flegrea. È da far presente, in proposito, che, in favore degli inquilini sgomberati dal centro storico di Pozzuoli, è stata disposta la conservazione del rapporto locatizio e l'esonero dal pagamento del canone di locazione in analogia a quanto stabilito per i terremotati del 1980 (articolo 4-ter del decreto-legge n. 776 del 1980 e articolo 5-quater del decreto-legge n. 333 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 456 del 1981),

nei commi successivi si prevedono particolari agevolazioni contributive in favore della popolazione dell'area flegrea colpita dal bradisismo.

Con l'articolo 5, che riproduce l'articolo 11 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, si tende ad alleviare lo stato di crisi che le ripercussioni del terremoto del 1980 e del bradisismo del 1983 hanno provocato nell'imprenditoria turistica e commerciale di Baia Domitia, Baia Azzurra, Baia Felice e Villaggio Le Perle. Sono previsti contributi straordinari per i titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche delle stesse località, i contributi non potranno comunque essere superiori al reddito dichiarato dagli interessati nel 1982 ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG. Il beneficio previsto dal precedente decreto viene ora esteso anche ai comuni di Castelvoturno e Mondragone.

L'articolo 6, che pure riproduce esattamente la disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge del 1° febbraio, precisa che sono esenti da oneri (imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché tasse di concessione governativa) le domande e gli altri atti relativi all'applicazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

Nell'articolo 7 sono riprodotte varie disposizioni già contemplate nel decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, ed altre introdotte in sede di discussione parlamentare, che concernono le attività di protezione civile. In particolare

i primi due commi estendono le disposizioni relative alla gestione e conservazione dei beni mobili, acquistati con i fondi del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai *containers* ed alle *roulottes* acquistate per esigenze del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e ciò sia per uniformità di disciplina, sia per consentire un adeguato ricovero alle *roulottes*, tutte in buone condizioni d'uso, allo stato disperse nei comuni delle cennate quattro regioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre si consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile la temporanea utilizzazione di tali beni per fini sociali, anche se non connessi con la emergenza. In questo modo si mira a soddisfare esigenze già rappresentate da varie organizzazioni che perseguono fini di assistenza o di particolare rilevanza sociale e, nello stesso tempo, a garantire una migliore conservazione del patrimonio in questione,

il comma 3 consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile di fronteggiare le spese occorrenti per realizzare e far funzionare centri nei quali sono raccolti beni mobili acquistati con le disponibilità del fondo della protezione civile in occasione di emergenze (*roulottes, containers, ecc*)

È da rilevare in proposito che, con la norma in esame, si rende possibile la utilizzazione del centro polifunzionale della protezione civile, sito in Castelnuovo di Porto, allo stato attuale privo di una specifica disciplina,

con il comma 4 si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad avvalersi di personale, di ordine e di concetto, fino a 160 unità da convenzionare a tempo determinato, in modo da garantire il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali,

i commi 5, 6 e 7 riguardano l'utilizzazione degli automezzi, dei materiali tecnici e delle attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania,

il comma 8, allo scopo di semplificare le procedure per la registrazione degli aeromobili della protezione civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, estende ad essi le norme vigenti in materia di aeromobili militari,

i commi 9 e 10 sono intesi a semplificare le procedure per l'acquisizione delle donazioni effettuate in favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco,

il comma 11 consente al personale operaio in servizio presso il Ministero dell'interno e presso le prefetture, di svolgere le mansioni di autista

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 riproducono analoghi emendamenti parlamentari, approvati dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, e riguardano una più puntuale disciplina della norma interpretativa in materia di agevolazioni fiscali e contributive in favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984;

il comma 3 dello stesso articolo, invece, riguardando materia non urgente, trattandosi di disciplina del recupero dei tributi sospesi, riproduce il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9

L'articolo 9 si riferisce al problema dei controlli su tutti gli impianti a grande rischio, che dovranno essere esercitati in futuro da un ente istituito *ad hoc*. Si dispone intanto che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si possa avvalere, per la predisposizione delle necessarie misure di emergenza, della direzione centrale per la sicurezza nucleare (DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'INAIL, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del CNR, tutti enti ai quali potrà essere affidato lo svolgimento di studi e analisi

L'articolo 10, infine, si riferisce alla Associazione italiana della Croce Rossa, che, pur svolgendo prevalentemente attività di protezione civile, con il Ministro incaricato del coordinamento della protezione civile non ha istituzionalmente alcun rapporto. È quindi necessario precisare che il Ministro medesimo — salvo, beninteso, l'esercizio della vigilanza da parte dei Ministri della difesa e della sanità per la parte che li riguarda — si avvale della CRI nell'ambito delle proprie competenze

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 11 stanZIA 60 miliardi di lire, ripartiti nel triennio 1985-1987, in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali da destinare al completamento degli interventi avviati con le provvidenze stabilite dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1980, n. 115, sui beni culturali danneggiati dal sisma del 1979 nelle zone delle Marche, Lazio ed Umbria

Il finanziamento è altresì destinato al ripristino ed al restauro del patrimonio architettonico, storico e artistico dell'area parmense colpito dal sisma del novembre 1983

Gli interventi, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, saranno

inseriti in un programma da adottarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico

Gli interventi consentiranno, tra l'altro, di non vanificare le iniziative già avviate sia in termini di tutela e conservazione dei beni culturali che in termini occupazionali ed economici

Con l'articolo 12 si dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre

a) un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi,

b) un contributo speciale di 2 500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale,

c) un contributo speciale di lire 2 000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettina e sul Verdesina e della SS Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982,

d) un contributo speciale in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica

ART 2

1 Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985

2 Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985

3 I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986

4 Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 settembre 1985

5 Alla copertura degli oneri derivanti ai comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati, ai sensi dell'articolo 1

del decreto-legge 13 febbraio 1981, n 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n 128, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n 80, per la costituzione degli uffici tecnici, si provvede per il 1985 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n 219

6 Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n 80, le parole « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 »

7 I comuni di Castelvoturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n 80, ai comuni gravemente danneggiati

8 Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n 187

ART 3

1 La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche

2 La convenzione di cui al precedente comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo

3 Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n 219, si applica la disciplina di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n 887 (legge finanziaria 1985)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4 Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 30 giugno 1985

5 All'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è designato il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6 Il contributo di cui all'articolo 23 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, che sarà commisurato alle rate dei mutui scadute fino alla data del decreto di concessione alle imprese beneficiarie dell'anticipazione del contributo di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 21 della citata legge, sarà concesso

a) sulla base delle risultanze istruttorie per i progetti di cui all'articolo 21,

b) su richiesta della regione competente per i progetti di cui all'articolo 22

7 Nelle aree terremotate delle regioni Campania e Basilicata, per le iniziative sostitutive assunte dai soggetti che presentino la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE può stabilire che non si tenga conto, agli effetti della determinazione della misura delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, del limite di trenta miliardi di lire previsto dall'articolo 63, degli investimenti fissi preesistenti richiamati nell'articolo 69, nonché della valutazione unitaria delle iniziative previste nell'articolo 79

8 Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982,

n 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n 546, senza tenere conto dei limiti di investimento di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo

9 Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n 219, sono posti a carico degli stanziamenti di cui agli articoli 35, 36 e 38 della predetta legge

10 Il contributo di cui al precedente comma 9 e corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n 219

ART 4

1 I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero per effetto del bradisismo nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi

2 Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n 80, e concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983

3 Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, e concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente,

nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli

4 Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti

5 Per i periodi di paga dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i coltivatori diretti, i coloni, i pescatori autonomi e le aziende artigiane e commerciali del territorio di Pozzuoli

6 Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite le modalità per il recupero dei contributi sospesi, senza interessi od altri oneri

7 Tutti i lavoratori autonomi che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 13-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, non dovranno subire alcuna sanzione né corrispondere interessi sui contributi tardivamente versati per gli anni 1983 e 1984 e dovranno documentare la residenza o l'esercizio della loro attività nei comuni interessati alla data del 23 novembre 1980

8 I termini di presentazione delle domande di condono di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prorogati al 31 dicembre 1984 dall'articolo 13-*septies* del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1985

ART 5

1 In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982

2 Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime

3 In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge

4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvolturmo e Mondragone

ART 6

1 Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle

leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito »

2 Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156

ART 7

1 Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del Fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

2 I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze

3 Le spese relative alla locazione e alla gestione del Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono a carico del Fondo per la protezione civile

4 Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere e posto a carico del Fondo per la protezione civile

5 Gli automezzi comunque acquistati dal commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso commissario ed immatricolati con targa VF, divengono di proprietà, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile

6 Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione ed alla ripartizione degli automezzi di cui al precedente comma 5

7 I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal commissario di cui al precedente comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso

8 L'articolo 748 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applica anche agli

aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

9 Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati, effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile

10 In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al precedente comma 9 avviene con decreto del Ministro dell'interno

11 La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture

ART 8

1 La sospensione dal pagamento delle imposte dirette, prevista dal primo comma dell'articolo 13-*quinq*ues del decreto-legge 26 maggio 1984, n 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n 363, si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 aprile 1985, n 114

2 La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida

3 Il comma 2 dell'articolo 13-*quinq*ues del decreto-legge 26 maggio 1984, n 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n 363, è sostituito dai seguenti

« 2 Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di im-

posta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

2-bis Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta

2-ter La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al precedente comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate in due anni iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

2-quater Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di febbraio 1986 »

ART 9

In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini

della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR)

ART 10

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferma restando la vigilanza esercitata dai Ministri della difesa e della sanità, si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI)

ART 11

1 Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, storico e artistico dell'area parmense, e autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'anno 1985, 20 miliardi di lire per l'anno 1986 e 30 miliardi di lire per l'anno 1987

2 Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito i competenti Comitati di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al precedente comma 1

3 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo nu-

mero 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

ART 12

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*